

**Verbale di Accordo**

Addi, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

- Telecom Italia S.p.A.

e

- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- con l'Accordo del 7 settembre 2015 le Parti hanno individuato gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2015-2017. Il citato Accordo ha previsto il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 per 330 lavoratori; l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 per facilitare l'uscita consensuale anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; il ricorso alla mobilità professionale verso settori in cui sia possibile internalizzare attività a valore e l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per un periodo complessivo di tre anni

**si conviene quanto segue.**

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica complessiva a livello nazionale dello stato di attuazione del piano di gestione degli esuberi in relazione gli strumenti operativi adottati richiamati in premessa.

Qualora dall'esito della sessione di verifica, da effettuare entro il mese successivo

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top right, several in the middle right, and a dense cluster at the bottom.]*

alla conclusione del periodo di Integrazione Salariale, emergano concordi evidenze positive in merito agli obiettivi di piano, Telecom Italia S.p.A. si impegna a erogare - entro i successivi due mesi - ai lavoratori cui è stato applicato il Contratto di Solidarietà, una *Una Tantum* sulla base dei seguenti importi medi annui lordi:

Livelli	Importo medio annuo lordo
3, 4, 5 e 5S	400,00 euro
6, 7 e Quadro	1.200,00 euro

p. Telecom Italia S.p.A.

*Matteo Onofrio Capogrosso*

p. FISTEL CISL

*[Handwritten signature]*

p. UILCOM UIL

*[Handwritten signature]*

p. UGL Telecomunicazioni

*Antonio Vitti*  
*Pierluigi Medda*

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.

*[Multiple handwritten signatures and initials, including: Roberto, BC, case, Papp, A. Di G. T. e. m., M, Dan, B. e. s., S. C., Victor, F. i. o. r. e. c. i. o. n. i.]*

Roma, 27 ottobre 2015

Spett.li

FISTEL-CISL

ULCOM-UIL

UGL Telecomunicazioni

In data odierna le Parti hanno sottoscritto un Contratto di Solidarietà a norma dell'art. 21, comma 1, lettera c), e comma 5, del Dlgs. n. 148/2015 che interessa 30.412 lavoratori della Società.

Poiché l'art. 3 del citato Decreto Legislativo stabilisce l'estensione degli importi massimi mensili di integrazione salariale anche nei confronti dei destinatari del Contratto di Solidarietà, le Parti hanno convenuto sull'esigenza di definire uno strumento di sostegno economico per il periodo di applicazione del Contratto stesso.

In tal senso l'Azienda esprime la propria disponibilità a offrire ai lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà un prestito nei termini e condizioni di seguito riepilogate, in coerenza con i principi e le logiche delle *Policy* aziendali in materia alle quali si rinvia per le istruzioni operative.

In particolare, il lavoratore destinatario del Contratto di Solidarietà potrà richiedere entro tre mesi dal periodo di paga in corso alla data di applicazione nei suoi confronti delle sospensioni di accedere a un prestito secondo gli importi medi annui indicati, per livello di inquadramento, nella tabella che segue:

<i>Livello inquadramentale</i>	<i>Importo</i>
3	100 euro
4	180 euro
5-5S	280 euro
6	400 euro
7	650 euro
Quadri	1.100 euro

L'Azienda erogherà il prestito in *busta paga* entro il mese successivo. Il prestito produce interessi al tasso ufficiale di rifinanziamento della BCE vigente al 31 dicembre di ciascun anno.

Le restituzione del prestito, comprensivo degli interessi maturati, avrà luogo entro tre mesi dal termine finale di applicazione del Contratto di Solidarietà ovvero all'atto della cessazione dal servizio se antecedente.

